

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

1. Parte Ricorrente afferma di essere succeduto, insieme ad altri coeredi estranei al procedimento, al *de cuius*.

Quest'ultimo era intestatario di *15 BFP così meglio specificati*:

- n. 4 BFP sottoscritti in data 27/1/2018 di importo pari a € 10.000 ciascuno;
- n. 11 BFP di importo pari ad € 1.000 ciascuno.

Lamenta che l'Intermediario avrebbe rifiutato il rimborso dei titoli, richiedendo la quietanza degli altri coeredi

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, precisando le seguenti conclusioni: *"ritenendo ingiustificata la pretesa di [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO – NDR] di non liquidare la quota di sua spettanza dei buoni postali ricevuti iure hereditatis in assenza della quietanza da parte di tutti gli altri eredi, chiede pertanto la liquidazione dei citati buoni postali oltre interessi e rivalutazione"*.

3. Si costituiva l'Intermediario, confermando innanzitutto che la pratica di successione era stata correttamente definita, con la ricezione dei documenti prescritti. Nel merito, però, eccepiva di non potere procedere alla liquidazione, mancando il consenso di tutti i coeredi. Concludeva, pertanto, come segue: *"Tutto ciò premesso, si chiede a Codesto Spettabile Arbitro il rigetto del ricorso presentato dal [NOME RICORRENTE - NDR], in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti, in considerazione del corretto operato dello scrivente intermediario"*.

4. Parte ricorrente depositava repliche, ribadendo l'assenza di qualsivoglia opposizione da parte dei coeredi e insistendo nel ricorso. Precisava le conclusioni originariamente formulate, nei sensi di cui appresso: *“Si insiste per l'accoglimento del presente ricorso con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione pro-quota dei buoni fruttiferi postali (...) pari ad €. 12.750,00 s. e. & o, come meglio specificato nel doc. RECLAMO ABF.pdf allegato al ricorso”*.
5. L'Intermediario depositava controrepliche, insistendo nel rigetto.

DIRITTO

I. Sulla base della documentazione in atti, innanzitutto, deve ritenersi non contestata e comunque documentata, ai fini del presente procedimento in ABF, la titolarità, in capo a Parte ricorrente, del diritto a richiedere la liquidazione della quota ereditaria.

Parte ricorrente, infatti, allega denuncia di successione (per costante orientamento dei Collegi, prova idonea ai fini del procedimento in ABF), dalla quale si evince la sua qualifica di coerede, insieme ad altri soggetti estranei al ricorso. Tale qualifica è, in ogni caso, come detto non controversa tra le parti.

II. Nel merito, la domanda va interpretata come limitata alla quota ereditaria (del rapporto) di spettanza di Parte ricorrente, dal momento che l'importo precisato in repliche (€ 12.750,00) viene espressamente indicato come “s. e. & o”, ossia con la clausola “*salvo errori ed omissioni*”. Deve, pertanto, ritenersi che Parte ricorrente abbia inteso chiedere la liquidazione della quota ereditaria di propria spettanza, e che l'importo determinato, di € 12.750,00, sia stato fornito solo per comodità di calcolo, accettando, per converso, la liquidazione di una diversa, maggiore o minore, quota (purché corrispondente, come detto, alla quota ereditaria di propria spettanza).

Nei termini in cui è formulata, la domanda principale di Parte ricorrente merita accoglimento.

Costituisce, infatti, un orientamento condiviso dai Collegi (Collegio Coord. 27252 del 27/12/2018) e, peraltro, del giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. 24657 del 28/11/2007), che ogni singolo coerede possa agire per ottenere la riscossione dell'intero credito (senza, peraltro, che ciò implichi un litisconsorzio necessario con gli altri coeredi) e che il pagamento effettuato dall'Intermediario nelle mani di uno dei ricorrenti abbia efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri.

Tale regola viene meno soltanto qualora uno degli altri coeredi abbia proposto formale opposizione alla liquidazione dell'intero (o alla liquidazione di una misura maggiore a quella prevista dalla legge) in favore di uno degli altri coeredi (Collegio Coordinamento, n. 27252/2018; Collegio Palermo, n. 8742/2023; Collegio Roma, n. 7176/22; Collegio Napoli, n. 10904/22; Collegio Coordinamento, n. 19782/20), ovvero quando più coeredi, indipendentemente tra loro, abbiano chiesto autonomamente la liquidazione dell'intero. In tal caso, infatti, l'Intermediario si troverebbe in presenza di due richieste, incompatibili tra loro, che non potrebbero essere ambedue soddisfatte, dal momento che l'accoglimento dell'una implicherebbe l'arbitrario rigetto dell'altra, ugualmente legittima. Si rammenta, sul punto, che ai sensi delle norme sul deposito irregolare (art. 1782 c.c.), l'Intermediario è proprietario delle somme depositate, mentre i correntisti – dunque, i coeredi – sono semplicemente creditori di un importo pari al saldo attivo del conto. Ne consegue che, in assenza di cause legittime di prelazione, tutti gli eredi hanno diritto ad essere soddisfatti, sicché in presenza di due richieste di pagamento, l'Intermediario, debitore non può che adempiere ad entrambe. Questa soluzione è, peraltro, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi, secondo cui il potere interdittivo degli altri coeredi, esercitato mediante formale opposizione alla liquidazione formulata nei confronti dell'intermediario (o, come detto, esercitato attraverso una richiesta di liquidazione delle proprie quote), impedisce all'intermediario la liquidazione delle somme depositate in favore di uno solo dei coeredi (Collegio Palermo, n. 8742/2023).

Nel caso di specie, l'Intermediario non ha documentato né allegato l'esistenza di un'opposizione da parte dei coeredi; né questa è ricavabile dagli atti di causa. L'inesistenza di opposizioni, peraltro, è stata espressamente precisata da Parte ricorrente nelle repliche, e l'Intermediario, in sede di controrepliche, non ha mosso alcuna contestazione al riguardo.

Ne consegue che va accertato il diritto di Parte ricorrente alla liquidazione, per come richiesto, della quota di spettanza del saldo del rapporto intestato al *de cuius*.

III. Come da costante orientamento dei Collegi, la domanda di interessi va accolta esclusivamente dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013; Collegio Bologna, n. 19124 del 24 agosto 2021; Collegio Napoli, n. 13970 del 5 giugno 2021; Collegio Palermo, 3984 del 17 febbraio 2021), mentre va rigettata la domanda di rivalutazione monetaria, sia perché oggetto della controversia è un debito di valuta (Collegio Torino, 4540/2023), sia perché, comunque, manca la prova del maggior danno.

IV. Visto l'accoglimento parziale del ricorso, va disposto il rimborso contributo versato da Parte ricorrente per spese di procedura, pari a € 20,00 (Disposizioni ABF, Sez. V, § 2).

V. Ogni altra domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla liquidazione della quota dei buoni fruttiferi postali di spettanza di parte ricorrente, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE